

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 26/04/2018 al 11/05/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, \_\_\_\_\_

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale



**Città di Trani**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

COPIA

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

## Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. 13 dell'ordine del giorno della seduta del 27 / 3 / 2018

N. <u>23</u> del Reg.  Data: <u>27 / 3 / 2018</u>	<b>Oggetto:</b> Proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, derivante da sentenza n.457/2012 emessa da Tribunale di Trani - Sezione Civile in favore della Società Costruzioni Sacramati s.p.a.-
---	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 16,06

nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del

Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via ordinaria in adunanza pubblica

di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Avv. Fabrizio Ferrante

con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro

All'inizio dell'argomento in oggetto alle ore 22,45 risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come

appresso indicati :

	Presente	Assente
1) Bottaro Amedeo	x	
2) Florio Antonio		x
3) Papagni Antonella		x
4) Laurora Carlo		x
5) Tomasicchio Emanuele		x
6) Ferrante Fabrizio	x	
7) Avantario Carlo	x	
8) Cormio Patrizia	x	
9) Marinaro Giacomo	x	
10) De Laurentis Domenico		x
11) Ventura Nicola	x	
12) Nenna Marina	x	
13) Amoruso Leo	x	
14) Cornacchia Irene	x	
15) Barresi Anna Maria		x
16) Di Tondo Diego	x	
17) Zitoli Francesca	x	

	Presente	Assente
18) Tolomeo Tiziana		x
19) Lovecchio Pietro	x	
20) Loconte Giovanni	x	
21) Capone Luciana	x	
22) Laurora Francesco	x	
23) Briguglio Domenico		x
24) Cirillo Luigi	x	
25) Lops Michele	x	
26) Di Lernia Luisa		x
27) Merra Raffaella		x
28) Lapi Nicola		x
29) Corrado Giuseppe		x
30) De Toma Pasquale		x
31) Lima Raimondo		x
32) Procacci Cataldo		x
33) Cinquepalmi Maria Grazia		x

Totale presenti n. 17 Totale assenti n. 16

IL Presidente Ferrante enuncia il 13° punto dell'ordine del giorno, presenta al Consiglio Comunale, avente per oggetto: **“Proposta di Deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, derivante da sentenza n.457/2012 emessa dal Tribunale di Trani Sezione Civile in favore della Società Costruzioni Sacramati s.p.a.”** e cede la parola all'Assessore relatore Avv. Di Tullo.

Di seguito interviene il Consigliere Laurora Francesco.

Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il **Presidente**, pone in votazione per appello nominale la proposta di delibera, che riporta il seguente risultato:

**Presenti:** n.17  
**Assenti:** n.16

**Voti favorevoli:** n.17 (Bottaro - Ferrante – Avantario – Cormio - Marinaro – Ventura - Nenna – Amoruso – Cornacchia – Di Tondo - Zitoli –Lovecchio – Loconte - Capone – Laurora F.sco – Cirillo – Lops )

La proposta di deliberazione viene approvata.

Il Presidente pone in votazione, la proposta di conferire l'immediata eseguibilità al provvedimento, che riporta il seguente risultato:

**Presenti:** n.17  
**Assenti:** n.16

**Voti favorevoli:** n.17 (Bottaro - Ferrante – Avantario – Cormio - Marinaro – Ventura - Nenna – Amoruso – Cornacchia – Di Tondo - Zitoli –Lovecchio – Loconte - Capone – Laurora F.sco – Cirillo – Lops )

La proposta di deliberazione viene approvata.

**La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale**

#### **Relazione del Segretario Generale nella qualità di Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso**

##### **PREMESSO che:**

- in data 02.04.2004 veniva stipulato tra la Società C.S. S.P.A. ed il Comune di Trani il contratto di appalto repertorio n. 3859 per i lavori di realizzazione della condotta sottomarina collegata al depuratore cittadino, lavori inseriti nell'ambito del POR 2000/2006, programma finanziato per il 93% della spesa dalla Regione Puglia, restando a carico del Comune il residuo del 7% dell'importo complessivo;
- in data 15.06.2007 la Società C.S. S.P.A. depositava presso il Tribunale di Trani ricorso per ingiungersi al Comune di Trani il pagamento della complessiva somma di Euro 317.400,00, oltre interessi da calcolarsi ex artt. 29 e 30 del D.M. n. 145 del 2000 sul capitale (pari ad Euro 242.100,93) dal deposito del ricorso al soddisfo, oltre le spese del procedimento monitorio;
- la pretesa su cui era fondato il ricorso consisteva nel fatto che *“la Società C.S. S.P.A. aveva emesso n. 5 certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo, ciascuno connesso ad*

*uno stato di avanzamento lavori (SAL), a seguito dei quali la stessa impresa aveva emesso fatture, per un importo complessivo di Euro 2.138.026,70 più IVA al 10%, dunque per complessivi Euro 2.681.829,37 ed il Comune di Trani aveva provveduto, con notevole ritardo, a pagamenti solo parziali, tanto da costringere l'appaltatrice a sollecitare più volte il versamento degli acconti del corrispettivo, e che il Comune provvedeva al pagamento di una somma complessiva di Euro 2.681.829,37, restando (a dire della Società C.S. S.P.A.) debitore dell'importo di Euro 317.400,71 di cui Euro 242.100,93 a titolo di residuo della fattura n. 159 del 20.12.2006 ed Euro 75.299,78 a titolo di interessi legali e moratori, calcolati ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.M. n. 145 del 2000 come da contratto”;*

- con decreto n. 262 del 2007 emesso in data 29.06.2007 il G.U. del Tribunale di Trani in accoglimento del ricorso, ingiungeva al Comune di Trani il pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di Euro 317.400,00, oltre interessi da calcolarsi ex artt. 29 e 30 del D.M. n. 145 del 2000 sul capitale (pari ad Euro 242.100,93) dal deposito del ricorso al soddisfo, oltre le spese del procedimento monitorio;

- con determinazione dirigenziale 2<sup>a</sup> ripartizione n. 368 del 04.10.2007 il Comune di Trani conferiva all'avv. Franco GAGLIARDI LA GALA l'incarico di difendere il Comune di Trani proponendo opposizione avverso il sopra richiamato decreto ingiuntivo;

- il difensore del Comune di Trani nella opposizione chiedeva: 1) in via preliminare di essere autorizzato a chiamare in causa la Regione Puglia; 2) revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto quanto alla sorte capitale, attesa la non imputabilità al Comune di Trani della mancata erogazione di tutte le somme dovute in pagamento del 5° SAL; 3) revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto quanto agli interessi liquidati perché non dovuti e, in via subordinata, ridurli; 4) dichiarare l'illegittimità sulla decurtazione della 3<sup>a</sup> anticipazione così come operata dalla Regione Puglia, dichiarando l'Ente Regionale responsabile del ritardato pagamento dell'acconto sul 5° SAL e condannando la Regione Puglia a manlevare il Comune di Trani dall'addebito di qualsivoglia somma dovesse essere oggetto di condanna in favore della società opposta, in esito al giudizio;

- costituitasi in giudizio, la Società C.S. S.P.A. chiedeva preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, il rigetto della opposizione, evidenziando innanzitutto l'autonomia del rapporto intercorrente tra la Regione Puglia ed il Comune di Trani rispetto a quello intercorrente tra l'ente comunale appaltante e l'impresa esecutrice dei lavori, sicché nessun valore poteva rivestire, nei confronti della ricorrente, la circostanza che il pagamento non fosse avvenuto per la mancata parziale erogazione del finanziamento da parte della Regione Puglia;

- a seguito della chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Regione Puglia, che eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo, nel merito, la legittimità del proprio operato, deducendo di aver sempre pagato quanto rendicontato dal Comune di Trani a tutto il 26.01.2007 relativamente ai primi 5 SAL nella percentuale del 93%, corrispondente alla quota a carico della Regione;

- con ordinanza del 21.10.2009 veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo, limitatamente alla sorte capitale di Euro 242.100,93;

- la causa, all'udienza del 13.06.2011, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria da parte delle parti in causa, veniva riservata per la decisione;

**VISTA** la sentenza n. 457 del 16.4.2012 del Tribunale di Trani – Sezione Civile notificata a questo Ente in data 12.7.2012, con la quale il Giudice accoglieva l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 262/2007 emesso dal Tribunale di Trani il 29.06.2007 e condannava l'opponente Comune di Trani, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore della C. S. S.P.A. della somma di € 297.051,70 (di cui Euro 242.100,93 a titolo di residuo della fattura n. 159 del 20.12.2006 ed Euro 54.950,77 a titolo di interessi legali e moratori ex artt. 29 e 30 del D.M. n. 145/2000), oltre interessi ex artt. 29 e 30 del D.M. n. 145/2000 dalla data della domanda (15.06.2007) al soddisfo; inoltre condannava il Comune di Trani alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla C. S. S.P.A. , liquidate in complessivi €. 13.190,00, di cui € 10.000,00 per onorari ed € 3.190,00 per diritti, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge; infine rigettava la domanda di manleva proposta dal Comune di Trani nei confronti della Regione Puglia e condannava il Comune di Trani al pagamento delle spese processuali in favore del terzo chiamato,

liquidate in complessivi € 9.200,00, di cui € 7.500,00 per onorari ed € 1.700,00 per diritti, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge;

**DATO ATTO** che a seguito della ricognizione di tutte le partite debitorie derivanti da sentenza o altri titoli esecutivi notificate all'Ente, come disposta dal Commissario Straordinario in attuazione delle direttive della Corte dei Conti, in data 01.09.2015 è stato trasmesso alla Corte dei Conti il relativo elenco, tra cui la citata sentenza, al fine del riconoscimento;

**PRESO ATTO CHE:**

- con proposta di deliberazione di C.C. del 22/12/2015 acquisita con protocollo interno n.103 dell'Area Finanziaria ad oggetto: *"Proposta di deliberazione per il riconoscimento di n.39 debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, derivante da sentenza esecutiva n.457/2012 del Tribunale di Trani"*, si è provveduto a prenotare la spesa di € **439.851,88**, al fine di sottoporla all'approvazione e al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale;

- con determinazione dirigenziale n.197 del 31.12.2015 la prenotazione di spesa di € **439.851,88** è stata trasformata in impegno definitivo (n. 1329/1) con copertura finanziaria al macroaggregato n.20.03.1.0110 Peg. 2222 del bilancio 2015 denominato: "Fondo debiti fuori bilancio";

- in data 12/1/2016 è stato notificato atto di precetto per un importo complessivo di € **451.750,47**, oltre spese di notifica, competenze di esecuzione in caso di mancato pagamento e interessi maturandi sulla complessiva somma dovuta;

- con proposta di deliberazione di C.C. del 11/02/2016 acquisita con protocollo interno n.14 dell'Area Finanziaria ad oggetto: *"Proposta di deliberazione per il riconoscimento di n.39 debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, derivante da sentenza esecutiva n.457/2012 del Tribunale di Trani"*, si è provveduto a prenotare

l'ulteriore spesa di € **11.898,56** derivante dal suddetto atto di precetto al macroaggregato 1.11.1.0110 Peg. 224 del bilancio 2016 denominato "Debiti oneri latenti e riconoscibili ex art.194 TUEL";

**DATO ATTO** che le due proposte di deliberazione di C.C. sopra citate non sono state più sottoposte al Consiglio Comunale in attesa degli sviluppi della vicenda giudiziaria di carattere penale riguardante la C.S. S.P.A. e il direttore dei lavori di realizzazione della condotta sottomarina collegata al depuratore cittadino;

**CONSIDERATO** che in data 7.11.2016 l'avv. Marco Petternella, legale della Società C.S. S.P.A., ha trasmesso con PEC il decreto con cui il Tribunale di Trani Ufficio Giudice per le indagini preliminari – Giudice dell'udienza preliminare dr. Angela Schiralli in data 9 marzo 2016 ha disposto la non convalida del sequestro preventivo eseguito dalla Polizia Giudiziaria il 29.2.2016 dell'atto di precetto del 29.12.2015 notificato il 12.1.2016 dalla C.S. S.P.A. al Comune di Trani e il dissequestro e la restituzione dello stesso precetto all'avente diritto, specificando in premessa che <<La sentenza non è stata impugnata e pertanto è divenuta esecutiva.....>> e che <<Nel caso in esame la sentenza civile per lo stato italiano è perfettamente valida, efficace ed esecutiva in quanto emessa nel rispetto delle norme del codice civile e di procedura civile>>;

**CONSIDERATO**, altresì, che nello stesso decreto il Giudice asserisce che <<Quanto al *fumus* ovvero al supposto reato di inadempimento e/o frode nelle pubbliche forniture, esso è seriamente prospettabile e quindi ravvisabile in base a quanto emerso dalla relazione redatta dal C.T. ing. BALDINI Francesco>>;

**RITENUTO**, in ogni caso, di dover procedere iussu iudicis al riconoscimento del debito fuori bilancio, in considerazione anche della rilevante onerosità degli interessi di mora che decorrono (5,270%) e delle statuizioni del Tribunale di Trani del 9.3.2016 sopra richiamate;

**ACCERTATO** che l'importo complessivo attuale del debito da riconoscere ammonta ad € **480.499,06**, determinato come segue:

**SACRAMATI - Sent. N. 457/2012**  
**Calcolo generale**

Sorte capitale	€ 297.051,70
Interessi legali e moratori	€ 145.610,59
<b>TOTALE</b>	<b>€ 442.662,29</b>
Spese registrazione sentenza	€ 4.344,00
Spese legali Sacramati	€ 20.068,87
<b>TOTALE Sacramati</b>	<b>€ 467.075,16</b>
<b>Spese legali Regione Puglia</b>	<b>€ 13.423,90</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 480.499,06</b>

**RILEVATO** che la Corte dei Conti, Sez. Controllo Puglia aderisce all'orientamento, che impone, sempre e comunque, il previo riconoscimento da parte del Consiglio Comunale dei debiti derivanti da sentenze esecutive e/o decreti ingiuntivi;

**PROPONE DI DELIBERARE**

-Il riconoscimento della legittimità del debito fuori Bilancio di cui alla sentenza n.457/2012, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del TUEL n. 267/2000, per l'ammontare complessivo di **€ 480.499,06** (quattrocentoottantamilaquattrocentonovantanove /06);

-l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n.267 del 2000.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la relazione premessa;

**VISTA** la sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Civile n.457/2012;

**RICHIAMATO** l'art. 23, comma 5, della legge n.289 del 27.12.2002, in base al quale “*provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs.30.3.2001, n.165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti*”;

**RILEVATO che sono stati richiesti:**

- il parere al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art.239, comma 1, lett.b), del D.Lgs. n.267/2000;
- il parere alla 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare;

**PRESO ATTO** che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, in atti, espresso dal Segretario Generale nella qualità di Responsabile del Servizio Legale Contenzioso, dott. Casalino in data 9012/2016;

- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in atti, espresso dalla Dirigente dell'Area Finanziaria dott. Pedone in data 5/9/2017: "Sulla scorta della riconoscibilità espresso in atti dal responsabile contenzioso e Legale; - la complessiva spesa di .480.499,06 è stata impegnata per 439.851,88 sul macroaggregato 1.11.1.0110 del bilancio 2016 (gestione residui 2015 e viene prenotata per €.40.647,18 sul macroaggregato 1.11.1.0110 del bilancio 2016;

Con il risultato delle votazioni accertato e proclamato dal Presidente;

## **DELIBERA**

per quanto espresso nella relazione dell'Ufficio e che qui si intende integralmente richiamato

**1) di riconoscere**, nei limiti di quanto in premessa indicato, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di **€. 480.499,06** (quattrocentoottantamilaquattrocentonovantanove /06) derivante dalla sentenza n.457/2012 del Tribunale di Trani – Sezione Civile emessa a favore della C.S. S.P.A.;

**2) di prendere atto** che la somma di **€. 439.851,88** è stata impegnata e trova copertura finanziaria al macroaggregato n. 20.03.1.0110 Peg. 2222 del Bilancio 2015 denominato: "Fondo debiti fuori bilancio" (impegno definitivo n. 1329/1 - 2015) e la somma di **€. 11.898,56** è stata prenotata al macroaggregato 1.11.1.0110 Peg. 224 del Bilancio 2016 denominato "Debiti oneri latenti e riconoscibili ex art.194 TUEL";

**3) di autorizzare**, pertanto, il finanziamento dell'ulteriore spesa di **€. 28.748,59** con imputazione al codice 1.11.1.0110 cap.224 del Bilancio 2016, al fine di regolarizzare la posizione debitoria dell'Ente nei confronti del creditore risultante dalla citata sentenza immediatamente esecutiva, incrementata dagli incumbenti di legge successivi che dovessero maturarsi fino alla data di effettivo soddisfo e in aggiunta alla somma di **€. 451.750,47** per un totale di **€. 480.499,06**;

**4) di dare atto** che l'ufficio competente, con apposita determinazione dirigenziale, procederà all'immediato ed integrale pagamento delle somme spettanti alla controparte per effetto della sentenza in oggetto nonché degli ulteriori incumbenti previsti per legge;

**5) di trasmettere** copia del presente provvedimento, alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5, della legge 27.12.2002, n.289.

**6) di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n.267 del 2000.

**PUNTO N. 13 ALL'O.D.G.: "PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON D. LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267, DERIVANTE DA SENTENZA N. 457/2012 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRANI - SEZIONE CIVILE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COSTRUZIONI SACRAMATI S.P.A."**.

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Successiva delibera: "Sentenza 457/2012, Tribunale di Trani, Sezione Civile, in favore della C.S. S.p.A.". Prego, Assessore... No, un attimo. Prego, Assessore.

**INTERVENTO**

"A seguito di contratto di appalto, stipulato in data 2 aprile 2004 per la realizzazione di una condotta sottomarina, collegata al depuratore, finanziati per il 93% dalla Regione Puglia, in data 15 giugno 2007 veniva emesso su istanza della società, decreto ingiuntivo dal Tribunale di Trani per euro 317.400, lamentando detta società notevole ritardo nel pagamento degli stati avanzamenti lavori e detta somma come non pagata dall'Ente. Il Comune di Trani si costituiva con l'avvocato Gagliardi La Gala chiedendo la chiamata in causa della Regione Puglia. Veniva accolta l'opposizione del Comune, revocato il decreto ingiuntivo opposto e per effetto condannato l'Ente al pagamento della minor somma pari ad euro 297.051,70, nonché al pagamento delle spese legali nei confronti della società e della Regione Puglia. In data primo settembre 2015, detta sentenza veniva inviata alla Corte dei Conti. Venivano predisposte due proposte di delibera di Consiglio Comunale non sottoposte. In attesa degli sviluppi della vicenda giudiziaria penale, il titolo esecutivo ed il precetto notificati al Comune, venivano sequestrati e successivamente il G.U.P. non convalidava il sequestro. Sebbene vi siano pendenti controversie penali e giudizi di ottemperanza al fine di scongiurare ulteriori danni, si dovrà riconoscere il debito ammontante a complessivi euro 480 e 499".

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Grazie. Ci sono interventi? Grazie.

**INTERVENTO**

*(fuori microfono)*

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Allora, ci sono interventi? Nr 28. Laurora Francesco, prego.

**INTERVENTO**

*(fuori microfono)*

**INTERVENTO**

No, per me... io ce li ho tutti relazionati, non è un problema.

**LAURORA FRANCESCO – Consigliere Comunale**

Grazie, Presidente. Dovremmo indire un Consiglio... Posso? Presidente, dovremmo indire un Consiglio Comunale per discutere di questa sentenza in presenza di qualche amministratore che qualche giorno fa ha fatto sapere che è lì pronto a chiedere dei danni al Comune di Trani per una sentenza che poi, diciamo, la Cassazione ha ritenuto il fatto non sussistente, per episodi ed eventi che risalgono al 2005. Stasera abbiamo... stiamo riconoscendo debiti per quasi 900 mila euro. Questa sentenza è pari al 50% dei 900 mila euro. Purtroppo parliamo in assenza

dell'opposizione, ma di alcuni dell'opposizione e non di tutta l'opposizione che di questa sentenza magari i fatti li ignorano come probabilmente qualcuno della maggioranza e quindi è opportuno fare una disamina un pochi minuti. Ci fu un finanziamento regionale per la posa in opera e la realizzazione della condotta sottomarina che doveva servire a portare i reflui a due chilometri dalla costa. C'era questo finanziamento ed ad un certo punto arriviamo... arriviamo al terzo, quarto stato di avanzamento dei lavori, il Comune chiede alla Regione Puglia di pagare le fatture. La Regione puglia ad un certo punto contesta uno stato di avanzamento perché riguardava una fattura di un professionista nominato dall'ufficio tecnico di Trani, direttore dei lavori ed addetto alla sicurezza, senza aver espletato una gara. Quando c'è un finanziamento pubblico regionale, bisogna fare gara. La Sacramati si aggiudica con una gara e questo direttore fu nominato da un qualcuno dell'ufficio tecnico. A quel punto la Regione dice: "Io non te la riconosco questa fattura perché avresti dovuto fare la gara", ma era solo questo il tecnico che avevamo per le mani, perché non ce ne sono altri tecnici. Benissimo, noi abbiamo finanziati cento di questi progetti e quindi vuol dire che c'erano cento di questi tecnici e quindi non è affatto vero. Per cui quella fattura tornò indietro, 200/300 mila euro, non ricordo fu (230) mila euro. A quel punto il Comune doveva pagare la Sacramati. Quindi era un debito fuori bilancio che ad un certo punto non potevano e non sapevano come giustificare. Per cui poi i lavori sono... La Sacramati ad un certo punto (inc.), propone l'azione legale perché voleva giustamente essere riconosciuto questo credito. Il Comune di Trani si costituisce, chiama in causa la Regione perché ritiene che sia la Regione a mallevare il Comune per quel mancato pagamento e per cui l'insorgenza debitoria del Comune. Alla fine che succede? Sentenza del Tribunale e il Tribunale praticamente condanna il Comune di Trani al pagamento della sorte capitale di 300 mila euro, interessi 145 mila euro, totale 442. Spese registrazione 4 mila euro, spese legali liquidate alla Sacramati 20 mila euro, spese alla Regione Puglia, perché viene rigettata la domanda in quanto il Giudice e il Tribunale ritiene che non c'erano responsabilità da parte della Regione, che bene aveva fatto a negare quel pagamento. Quindi la collettività va a pagare oggi 480 mila euro. Il Sindaco pocanzi, quando abbiamo parlato dei rifiuti, il PEF e quant'altro, diceva che noi abbiamo preso... lui aveva preso la città con delle criticità. Questa è una delle criticità. Questa è una delle criticità. 480 mila euro che la cittadinanza deve pagare. Ora noi sappiamo chi sono i responsabili. Le Amministrazioni che si sono succedute a vicenda hanno fatto qualche riserva? Hanno per caso mandato qualche nota nei confronti o a quei soggetti che si sono resi autori di questo danno alla collettività? Non lo pensiamo, penso di no e può darsi pure che si sia prescritto questo diritto, a meno che poi la prescrizione poi non la si faccia decorrere dall'emissione della sentenza. Quindi la collettività Tranese deve sapere anche queste cose, che sta pagando 480 mila euro per colpa di chi adesso vuole fare causa al Comune perché non ha potuto più lavorare di legislazione e quant'altro. E questi danni chi li paga? Come palazzo Carcano ed altri debiti fuori bilancio. Grazie.

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Grazie. Allora, mettiamo in votazione il provvedimento. I Consiglieri che escono chiudano la porta, per piacere. Grazie. Allora:

BOTTARO AMEDEO	FAVOREVOLE
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
AVANTARIO CARLO	FAVOREVOLE
CORMIO PATRIZIA	FAVOREVOLE

MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	ASSENTE
VENTURA NICOLA	FAVOREVOLE
NENNA MARINA	FAVOREVOLE
AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
CORNACCHIA IRENE	FAVOREVOLE
BARRESI ANNA MARIA	ASSENTE
DI TONDO DIEGO	FAVOREVOLE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	ASSENTE
LOVECCHIO PIETRO	FAVOREVOLE
LOCONTE GIOVANNI	FAVOREVOLE
CAPONE LUCIANA	FAVOREVOLE
LAURORA FRANCESCO	FAVOREVOLE
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	FAVOREVOLE
LOPS MICHELE	FAVOREVOLE
DI LERNIA LUISA	ASSENTE
MERRA RAFFAELLA	ASSENTE
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	ASSENTE
DE TOMA PASQUALE	ASSENTE
LIMA RAIMONDO	ASSENTE
PROCACCI CATALDO	ASSENTE
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	ASSENTE

17 favorevoli e nessun contrario.

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Per l'immediata esecutività? Stessa votazione immediata esecutività.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

N° 1270 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal

26 APR 2018

al

11 MAG 2018

per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani,

26 APR 2018



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:




è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il ..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

26 APR 2018



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani,

27 APR 2018



Il Funzionario delegato